

Ministero maggior arbitrio di quello che egli stesso ci domanda. Mi pare che per questo motivo la Camera deve respingere l'emendamento che si vorrebbe introdurre.

Molte voci. Ai voti, ai voti.

RADICE. Mi sembra che la Camera, generalmente parlando, nel conferire i poteri al governo, qualunque questi poteri siano per essere, dovrebbe sempre andare piuttosto a rilento. Egli è ben vero che il ministro potrebbe in certe circostanze, anzi suppongo in tutte le circostanze, giovare della facoltà a lui concessa per promuovere ai gradi superiori coloro che veramente se lo sono meritato; ma chi sa che in qualche circostanza particolare, non a disegno forse, ma accidentalmente, delle promozioni fossero fatte ai gradi superiori di persone le quali forse non lo hanno meritato.

A me pare adunque che la legge dell'anzianità, la quale si oppone di fare le promozioni per salti, sia in questo caso utilissima, perchè salva il governo dal commettere un errore nel promuovere forse una persona che non se lo merita, o che il governo conosce di non meritarsi, a gradi troppo elevati.

D'altronde poi, nel passaggio di gradi subalterni, p. es., di capitano ai gradi superiori, come al grado di generale, io credo che difficilissimamente possa occorrere che un Ministero possa conferire per conoscenza di causa il grado di generale, p. es., ad un capitano. Se queste cose avvengono ciò è per circostanze impensate, per accidenti della guerra, i quali non suppongono mai nè il consenso, nè l'opinione del governo. Io dico adunque che è necessario di non dare al governo la facoltà di fare delle promozioni a salti, e di lasciare al Governo anche la facoltà di poter conoscere se il promosso è veramente capace di passare da un grado all'altro, perchè un'azione brillante sul campo di battaglia, può necessariamente e deve indurre il Governo a premiare colui che l'ha fatta, ma nel medesimo tempo vi sono diverse ricompense: si può dare una ricompensa diversa da quella di una promozione a un grado interamente superiore, perchè il soldato, il capitano, può essere valorosissimo sul campo di battaglia, è nel medesimo tempo forse non è capace di condurre o un battaglione, o un reggimento, o una brigata in una battaglia campale.

In conseguenza, io dico, è meglio che la Camera non proceda tanto sollecitamente dando queste concessioni al Ministero, ma che lasci la legge come è stata, io credo, saviamente definita.

IL PRESIDENTE. Do lettura alla Camera di un sotto-emendamento del deputato Bixio. Rileggerò l'articolo con questo sotto-emendamento:

« Provisoriamente e finchè sia promulgata una legge definitiva sull'avanzamento nell'armata di terra e di mare, il governo ha facoltà di promuovere di grado in grado a quelli di ufficiale, generale e di colonnello, avendo riguardo al solo merito e senza tener conto dell'anzianità. »

FRANZINI. Vi è maggiore spiegazione, ma coincide con quello del ministro.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Comprende tutti i gradi, e bisogna perciò che vi sia una differenza.

BIXIO ritira il suo emendamento.

IL PRESIDENTE. Se non vi è altro deputato che domandi la parola, metto ai voti il primo articolo emendato dalla Commissione col consenso del ministro della guerra.

PESCATORE. Qualunque sia l'opinione della Camera, io insisto, acciocchè si tolga ogni equivoco nelle espressioni, perchè altrimenti in certe occasioni il Ministero dirà che non può promuovere per salto, e negherà con tale ragione di promuovere ad un grado dovuto il merito il più evidente; in altre occasioni il Ministero dirà, che la legge ordinandogli di avere

riguardo al solo merito gli concede illimitata amplissima facoltà, e promuoverà anche per salto un merito molto meno evidente. Se adunque si vuole che le promozioni procedano di grado in grado, si esprima chiaramente, che se non dell'anzianità, sarà tenuto conto del grado.

MOFFA DI LISIO relatore. Mi pare che non possa accadere alcun equivoco, perchè dicendo: *senza tener conto dell'anzianità*, se si volesse far saltare due gradi, si sarebbe detto senza tener conto nè del grado, nè dell'anzianità.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.º emendato dalla Commissione col consenso del Ministero della guerra.

(È approvato).

La discussione è aperta sull'art. 2.º

FARINA P. In fatto di provvedimenti relativi alla guerra, io confesso che mi fo a parlare con molta titubanza.

Io non m'intendo di queste cose, tuttavia farò osservare, come la parola *alternativamente* vincoli le mani soverchiamente al Ministero nel caso che portasse il bisogno di promuovere col merito contemporaneamente buon numero di ufficiali, di capitani, ecc. ad un grado superiore.

Perciò mi pare che sarebbe conveniente di sopprimere la parola *alternativamente*.

Del resto siccome di queste cose io non m'intendo gran fatto, mi rimetto al parere di quelli tra i nostri colleghi che seguono la carriera militare.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Il caso proposto dall'onorevole preopinante pare che abbia tratto principalmente alle promozioni che si fanno in tempo di guerra, dove molti individui possono distinguersi per azioni segnalate; ma a questo caso ha già provveduto il regolamento attuale di campagna, e vi si provvederà ancor meglio nella legge che mi propongo di presentare alla Camera entro uno spazio di tempo molto più breve di quello che è prescritto nel progetto che ora si sta discutendo.

RADICE. Io vorrei che il sig. ministro avesse la degnazione di spiegare esattamente che cosa intenda dire con quelle parole: *metà per anzianità e metà per merito alternativamente*.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Con queste parole intesi di stabilire che si debba scegliere a vicenda pelle promozioni degli ufficiali ora tra coloro che sono distinti per meriti ed ora tra quelli che sono più avanzati per anzianità.

Varie voci. Ai voti, ai voti.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2.º

(È approvato).

Ecco l'articolo 3.º quale fu presentato dalla Commissione, ed accettato dal Ministero:

(Legge l'articolo).

(Gazz. P.)

CAVALLINI. Lo Statuto attribuisce non solo al Ministero ma anche a ciascun deputato la facoltà di proporre qualunque legge, epperò quella pure di cui si fa cenno nell'art. 3.º aggiunto dalla Commissione; e siccome quest'art. 3.º oltre all'imporre al governo del re un obbligo di soddisfare entro un certo termine, il quale potrà essere o non sufficiente a seconda degli avvenimenti che succederanno, i quali non possiamo prevedere, trovasi concepito in termini tali da far nascere forse il dubbio che tale facoltà sia riservata soltanto allo stesso Ministero; così io proporrei la soppressione dell'articolo suddetto.

(Conc.)

FERRARIS. Farei soltanto questa osservazione, che cioè bisognerebbe dire: « presenterà il progetto di legge definitiva » (Rumori dalla destra).

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su questo 3.º art., io lo metto ai voti coll'emendamento proposto.